

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1186

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e,
ad interim, Ministro degli affari esteri**

(BERLUSCONI)

di concerto col Ministro dell'interno

(SCAJOLA)

col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

e col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2002

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 luglio 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	4
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	5
Disegno di legge	»	6
Testo dell'Accordo in lingua italiana	»	7
Testo dell'Accordo in lingua inglese	»	21

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti tra Italia ed Armenia è inteso a creare un favorevole quadro giuridico per gli imprenditori italiani che intendono effettuare investimenti in Armenia e dovrebbe favorire una più intensa cooperazione economica tra i due Paesi.

L'Accordo prevede una serie di garanzie che vanno a completare l'evoluzione legislativa che ha avuto e sta avendo luogo in Armenia nei confronti degli investimenti stranieri.

In particolare, i punti di maggiore interesse trattati dall'Accordo riguardano:

la garanzia, per gli investimenti effettuati da investitori di ciascuno dei due Paesi sul territorio dell'altro, e dell'astensione dall'adozione di provvedimenti ingiustificati e discriminatori (articolo 2); in ogni caso è assicurata la concessione agli stessi investitori di un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investitori del Paese ospite o a quelli di Paesi terzi (articolo 3);

la garanzia, per l'investitore di un immediato, adeguato ed effettivo risarcimento in caso di nazionalizzazione o esproprio (articolo 5), e di un trattamento, in caso di danni derivanti da guerre o eventi simili, non meno favorevole di quello previsto per gli investitori di Paesi terzi e simile a quello concesso ai cittadini del Paese ove l'investimento è stato effettuato (articolo 4);

la libera trasferibilità delle somme derivanti dagli investimenti, delle somme spettanti in caso di disinvestimento, delle remunerazioni e spettanze per attività e servizi prestati (articolo 6);

la previsione di procedure arbitrali in caso di controversie sia tra la Parte contraente e gli investitori dell'altra Parte contraente, sia tra le Parti contraenti in merito

all'applicazione ed interpretazione del presente Accordo (articoli 9 e 10).

L'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto, oltre a consentire una più stretta collaborazione industriale tra i due Paesi, dovrebbe favorire l'incremento dell'interscambio commerciale.

L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato né incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili; pertanto, per la copertura di tali danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvede con gli stanziamenti previsti per le liti ed arbitraggi nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

La ratifica legislativa dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, è necessaria in quanto il ricorso ad un tribunale arbitrale, previsto dall'articolo 9 dell'atto internazionale in questione, rientra nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione, in quanto determina modifiche nell'ordinamento giudiziario.

L'importanza di disporre di un quadro giuridico appropriato per gli imprenditori di ciascuno dei due Paesi che intendono effettuare investimenti sul territorio dell'altro Paese, anche attraverso la costituzione di *joint-ventures*, nonché lo sviluppo della cooperazione bilaterale tra le imprese e le organizzazioni dei due Paesi, hanno indotto i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica di Armenia ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, firmato a Roma il 23 luglio 1998. L'accordo citato è il primo volto a regolare la suddetta materia tra le due Parti contraenti.

Con tale Accordo le Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare gli investitori dell'altra Parte contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio in conformità alle loro leggi e regolamenti, garantendo in ogni momento un trattamento giusto ed equo, adoperandosi per creare nel proprio territorio condizioni economiche e giuridiche favorevoli atte a permettere il rispetto, in buona fede, di tutti gli impegni assunti in relazione a ciascun specifico investitore.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Destinatari: i destinatari ultimi del suddetto Accordo sono gli imprenditori dei due Paesi che intendono effettuare investimenti sul territorio dell'altro Paese.

Soggetti coinvolti: contraenti l'Accordo e responsabili per la sua esecuzione sono i Governi dei due Paesi.

Analisi costi-benefici: dall'esecuzione dell'Accordo si attendono benefici di natura economica per gli investitori di ciascuno dei due Paesi. Tale Accordo, infatti, fornendo un quadro giuridico di riferimento a tutela degli imprenditori che intendono investire in Armenia, dovrebbe favorire l'incremento dei rapporti economici bilaterali, prevedendo in particolare giusti risarcimenti per danni o perdite dovuti ad eventi bellici o cause naturali o a seguito di nazionalizzazioni ed espropri e assicurando libera trasferibilità dei profitti e dei capitali investiti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 luglio 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ARMENIA
SULLA PROMOZIONE E LA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Armenia, qui di seguito denominati Parti Contraenti,

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti di capitale effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente.

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, fondate su Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità di entrambi i Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi, ed ai regolamenti di quest'ultima ed includerà in particolare, ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà e diritti "in rem", quali pegni, vincoli ed ipoteche;

b) titoli azionari, titoli obbligazionari, quote di partecipazione o ogni altra forma di partecipazione in imprese ed ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato;

- c) crediti finanziari o altri redditi aventi valore economico derivanti da investimenti, nonché utili reinvestiti ed utili da capitali;
- d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamenti,
- e) ogni diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
- f) ogni incremento di valore dell'investimento originario.

Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non implica un cambiamento della sua sostanza.

2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui, direttamente o attraverso sue consociate, investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Per "persona fisica", si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato in conformità con le sue leggi.

4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi entità costituita o debitamente strutturata sul territorio di una Parte Contraente in conformità alle sue leggi, avente la sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e riconosciuta da essa.

5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento; e in particolare, ma non esclusivamente, profitti, interessi, utili da capitale, dividendi, royalties o compensi e spettanze diverse sia in denaro che in altra forma.

6. Per "territorio" si intendono, oltre alle zone racchiuse entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono altresì le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranità, nonché diritti sovrani e giurisdizionali, secondo il Diritto Internazionale.

7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (le sue agenzie o i suoi rappresentanti) ed un investitore dell'altra Parte Contraente in materia di investimento.

8. Per "diritto di accesso" si intende il diritto dell'investitore di una Parte Contraente di essere ammesso ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 2 - Promozione e protezione degli investimenti

1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio in conformità alle loro leggi ed ai loro regolamenti.

2. Gli investitori di una delle due Parti Contraenti dovranno avere diritto di accesso alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, non meno favorevole di quello concesso ai sensi dell'Articolo 3.1, in conformità alla legislazione di quest'ultima.

3. Ciascuna Parte Contraente dovrà garantire in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le persone giuridiche, in particolare ma non esclusivamente, le società e le imprese in cui detti investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo assoggettate a provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

4. Ciascuna Parte Contraente si adopererà al fine di creare e mantenere nel proprio territorio quelle condizioni economiche e giuridiche favorevoli atte a permettere il rispetto, in buona fede, di tutti gli impegni assunti in relazione a ciascun specifico investitore.

ARTICOLO 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Le due Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori o di quelli di Paesi terzi.

2. Qualora gli obblighi internazionali vigenti o che potranno entrare in vigore in futuro per una delle due Parti Contraenti contengano norme, siano esse specifiche o generali, che autorizzino gli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente a godere di un trattamento più favorevole di quello accordato dal presente Accordo, dette norme dovranno, nella misura in cui esse siano più favorevoli, prevalere sul presente Accordo.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non fanno riferimento ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente può concedere agli investitori di Paesi terzi in virtù della propria appartenenza ad Unioni Doganali o Economiche, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale, o ad Accordi stipulati al fine di evitare la doppia imposizione o facilitare gli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO 4 - Risarcimento per danni o perdite

1. Gli investitori di una delle due Parti Contraenti che hanno subito perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altro tipo di conflitti armati, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, avranno diritto ad un adeguato risarcimento per detti danni o perdite dalla Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati o meno da forze governative. I relativi pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

Gli investitori interessati dovranno godere di un trattamento simile a quello concesso ai cittadini dell'altra Parte Contraente ed in ogni caso non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Paesi terzi.

ARTICOLO 5 - Esproprio

1. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle Parti Contraenti non dovranno essere soggetti, "de jure" o "de facto", ad esproprio o a misure aventi effetti analoghi alla nazionalizzazione o all'esproprio (qui di seguito definite "esproprio") nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non a fini pubblici e di interesse nazionale.

L'esproprio dovrà essere effettuato a norma di legge, su base non discriminatoria e dietro immediato, adeguato ed effettivo risarcimento.

Detto risarcimento sarà equivalente al valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata.

Il tasso di cambio applicabile a detto risarcimento sarà quello prevalente alla data immediatamente precedente al momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata.

Il risarcimento dovrà comprendere un interesse calcolato sulla base del LIBOR maturato dalla data di esproprio alla data del pagamento, dovrà essere effettuato senza ritardo, ed al massimo entro tre mesi, dovrà essere effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile in valuta convertibile.

2. In assenza di un'intesa fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore circa l'entità del risarcimento, quest'ultimo dovrà basarsi sugli stessi parametri di riferimento presi in considerazione nei documenti per la costituzione dell'investimento.

3. Le disposizioni del presente articolo dovranno altresì applicarsi nei casi in cui una delle due Parti Contraenti espropri i beni di una società formata o costituita ai sensi della legislazione vigente nel suo territorio e della quale gli investitori dell'altra Parte Contraente possiedano azioni.

Nel caso in cui l'oggetto dell'esproprio sia una persona giuridica costituita congiuntamente da investitori italiani ed armeni, la valutazione della quota azionaria dell'investitore sarà, nella valuta dell'investimento, non inferiore al valore originario, a cui verranno sommati gli aumenti di capitale e la rivalutazione del capitale, i profitti non distribuiti ed i fondi di riserva, e detratto il valore delle riduzioni e delle perdite di capitale.

4. L'investitore di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del suo investimento sia stato colpito da esproprio, avrà diritto ad una immediata revisione da parte

delle competenti Autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente al fine di determinare se detta misura si sia verificata o meno; ed, in caso affermativo, se detta misura ed il relativo risarcimento si conformano alle disposizioni del presente Accordo ed ai principi del Diritto Internazionale ed al fine di decidere su tutte le altre questioni connesse.

5. Il risarcimento verrà considerato effettivo nel caso in cui sia stato corrisposto nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui detta valuta sia - o resti - convertibile, o altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. Il risarcimento sarà liberamente trasferibile.

6. Le disposizioni del presente articolo dovranno altresì applicarsi agli utili da investimento nonché, in caso di dismissione, ai proventi della liquidazione.

7. Qualora, dopo la privazione della proprietà determinata dall'esproprio, i beni di cui trattasi non siano stati utilizzati, in tutto o in parte, a detto scopo il proprietario o il suo avente causa sono autorizzati a riacquistare i beni al prezzo di mercato.

ARTICOLO 6 - Rimpatrio di capitali, profitti e utili da investimento

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire all'estero, senza indebito ritardo, somme relative ad investimenti in qualsiasi valuta convertibile. Detti trasferimenti comprenderanno, in particolare, ma non esclusivamente:

a) capitali e capitali aggiuntivi, ivi compresi gli utili reinvestiti, utilizzati per mantenere ed incrementare un investimento;

b) profitti netti, dividendi, royalties, quote, interessi ed altri utili;

c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;

d) remunerazioni e spettanze corrisposte ai cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi prestati in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale e dai regolamenti vigenti.

2. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad accordare agli investitori dell'altra Parte Contraente le condizioni per il trasferimento all'estero, senza indebito ritardo, in qualsiasi

valuta convertibile, dei fondi per rimborsare i prestiti assunti in relazione ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi.

3. Senza limitare la portata di quanto disposto all'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole accordato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, nel caso esso sia più favorevole.

ARTICOLO 7 - Surroga

1. Nel caso in cui una Parte Contraente od un suo ente abbia fornito una garanzia assicurativa rispetto a rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato dei pagamenti a detti investitori sulla base di detta garanzia assicurativa, l'altra Parte Contraente dovrà riconoscere la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente o al suo ente.

ARTICOLO 8 - Procedure di trasferimento

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4,5,6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo e in ogni caso entro sei mesi dagli adempimenti di tutti gli obblighi fiscali, e dovranno essere effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente sul mercato applicabile alla data in cui l'investitore ne ha fatto richiesta, ad eccezione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 5 relativo al tasso di cambio applicabile nel caso di una delle misure di cui al paragrafo 2 dell'art. 5.

2. Gli obblighi fiscali di cui al precedente paragrafo saranno considerati adempiuti quando l'investitore avrà espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento.

ARTICOLO 9 - Composizione delle controversie in materia di investimento

1. Tutte le controversie, che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, ivi comprese quelle relative all'ammontare del risarcimento, dovranno essere, per quanto possibile, composte in via amichevole.

2. Qualora l'investitore ed una delle due Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo di investimento, dovrà applicarsi la procedura prevista in detto accordo di investimento.

3. Qualora tali controversie non possano essere composte in via amichevole entro sei mesi dalla data in cui sia stata presentata una richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia:

(a) al Tribunale competente della Parte Contraente che abbia la competenza giurisdizionale a decidere;

(b) ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" in conformità al regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospitante si impegna ad accettare detto arbitrato;

(c) al "Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento", per l'applicazione delle procedure di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington dei 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimento fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito.

4. Nessuna Parte Contraente dovrà trattare tramite i canali diplomatici qualsiasi materia deferita ad una procedura di arbitrato o ai procedimenti giudiziari in corso fino al completamento di detti procedimenti e finché la Parte Contraente non si sia conformata alla decisione presa dal Tribunale Arbitrale o dalla Corte di giustizia entro i termini prescritti dalla decisione o entro i termini che potranno essere determinati sulla base delle disposizioni del diritto interno o internazionale applicabili al caso in specie.

ARTICOLO 10 - Composizione delle controversie tra Parti Contraenti

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo dovranno essere composte, per quanto possibile, amichevolmente tramite i canali diplomatici.

2. Qualora tali controversie non possano essere risolte entro sei mesi dalla data in cui una Parte Contraente ne informa l'altra per iscritto, esse dovranno, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito secondo le seguenti modalità: entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato ciascuna Parte Contraente dovrà nominare un membro del Tribunale. I due membri dovranno poi designare un cittadino di uno Stato terzo che dovrà fungere da Presidente. Il Presidente verrà nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.

4. Qualora, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state effettuate, ciascuna Parte Contraente potrà, in assenza di altre intese, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Nel caso in cui il Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, o, per altro motivo non possa espletare l'incarico, dovrà esserne fatta richiesta al Vice-Presidente della Corte. Qualora anche il Vice-Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, o per altro motivo non possa espletare l'incarico, sarà il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino delle due Parti Contraenti a procedere alla designazione.

5. Il Tribunale Arbitrale decide a maggioranza. Le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese inerenti al proprio membro del Tribunale ed ai propri rappresentanti nelle udienze. I costi relativi al Presidente ed i rimanenti costi verranno sostenuti in parti eguali dalle Parti Contraenti.

Sarà il Tribunale Arbitrale a determinare le proprie procedure.

ARTICOLO 11 - Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da altri Accordi internazionali a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da principi generali di Diritto Internazionale, alle Parti Contraenti ed ai loro investitori dovranno essere applicate le disposizioni più favorevoli.
2. Ogniqualvolta il trattamento concesso da una delle due Parti Contraenti agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti o ad altre disposizioni o ad uno specifico contratto o ad autorizzazioni d'investimento o ad un accordo di investimento, sia più favorevole di quello sancito dal presente Accordo, si dovrà applicare il trattamento più favorevole.
3. Ogniqualvolta, successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, abbia luogo una modifica delle condizioni della protezione accordata agli investimenti nella legislazione della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento, la protezione accordata ai sensi della precedente legislazione non verrà intaccata.

ARTICOLO 12 - Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore nel momento in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

ARTICOLO 13 - Emendamenti

Gli emendamenti alle disposizioni del presente Accordo potranno essere concordati dalle due Parti Contraenti. Detti emendamenti diverranno effettivi dalla data in cui le Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica per la loro entrata in vigore.


ARTICOLO 14 - Durata e cessazione

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci anni dalla data della notifica ai sensi dell'articolo 12 e resterà in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza.
2. Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza, ai sensi del precedente paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni degli articoli dall'1 all'11 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date di cui sopra.

FATTO a Roma il 23 Luglio 1992 in due originali, nelle lingue italiana, armena ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici.

In caso di divergenza, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA D' ARMENIA



PROTOCOLLO

All'atto della firma dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Armenia sulla Promozione e Reciproca Protezione degli Investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi parti integranti dell'Accordo.

1. Attività connesse agli investimenti

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno altresì a tutte le attività connesse agli investimenti.

Queste attività comprenderanno in particolare, ma non esclusivamente: l'organizzazione, il controllo, la gestione, il mantenimento e la disponibilità di società, filiali, agenzie, uffici, fabbriche ed altre strutture per la gestione degli affari; la stipula e l'esecuzione dei contratti; l'acquisizione, l'uso, la protezione e la disponibilità di qualsiasi tipo di proprietà ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale; l'assunzione di prestiti; l'acquisto, l'emissione e la cessione di azioni di partecipazione e di altri titoli; l'acquisto di valuta per importazioni.

2. Con riferimento all'Articolo 2

a) una Parte Contraente (le sue agenzie o i suoi rappresentanti) potrà stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente che effettuano investimenti di interesse nazionale nel territorio delle Parti Contraenti, un accordo di investimento che regolerà lo specifico rapporto giuridico connesso a detto investimento.

b) Nessuna delle due Parti Contraenti stabilirà condizioni per l'avvio, l'espansione o la continuazione degli investimenti che possano comportare l'assunzione o l'imposizione di limiti alla vendita della produzione sui mercati nazionali ed internazionali o che specifichi che le merci debbano essere procurate a livello locale, o condizioni simili.

c) Ciascuna Parte Contraente fornirà mezzi efficaci per affermare rivendicazioni e far rispettare diritti relativi agli investimenti ed agli accordi di investimento:

d) I cittadini di una delle due Parti Contraenti autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra in relazione ad un investimento ai sensi del presente Accordo, avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate per l'espletamento delle loro attività professionali, in conformità alla legislazione della Parte Contraente ospitante.

In conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà nella maniera più favorevole i problemi connessi all'entrata, al soggiorno, al lavoro ed al movimento nel proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente impegnati in attività connesse con gli investimenti di cui al presente Accordo e dei membri delle loro famiglie.

f) Alle persone giuridiche costituite ai sensi delle leggi o regolamenti in vigore di una Parte Contraente, che siano di proprietà o controllate da investitori dell'altra Parte Contraente, sarà consentito di assumere personale direttivo di loro scelta, indipendentemente dalla nazionalità, in conformità con la legislazione della Parte Contraente ospitante.

3. Con riferimento all'Articolo 3

A tutte le attività relative all'approvvigionamento, alla vendita ed al trasporto di materie prime e lavorate, energia, carburante e mezzi di produzione, nonché altri tipi di operazioni ad esse connesse e relative ad attività di investimento ai sensi del presente Accordo, sarà accordato, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad attività ed iniziative simili intraprese da investitori della Parte Contraente ospitante o da investitori di Stati terzi.

4. Con riferimento all'Articolo 5

Qualsiasi misura adottata nei confronti di un investimento effettuato da un investitore di una delle due Parti Contraenti che sottragga risorse o altri beni dall'investimento o causi notevoli danni al valore dello stesso, nonché qualsiasi altra misura che abbia un effetto equivalente, sarà considerata una misura di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 5.

5. Con riferimento all'Articolo 9

Ai sensi dell'art. 9 (3) (b), l'Arbitrato si svolgerà in conformità ai criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), con l'osservanza altresì delle seguenti disposizioni:

a) il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri. Qualora essi non siano cittadini delle Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.

Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL provvederà, nella sua qualità di Autorità preposta alla nomina, il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma. Sede dell'Arbitrato sarà Stoccolma salvo diverso accordo fra le due Parti in causa.

b) Nel formulare la propria decisione, il Tribunale Arbitrale dovrà in ogni caso applicare le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.

Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti sarà disciplinata dalle rispettive legislazioni nazionali in conformità alle Convenzioni Internazionali in materia di cui esse siano parte.

FATTO a Roma il *23 luglio 1998* in due originali, nelle lingue italiana, armena ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici.

In caso di divergenze, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA D'ARMENIA



AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Armenia,
hereinafter referred to as the Contracting Parties,

desiring to establish favourable conditions for improved economic co-operation between the
two Countries, and especially in relation to capital investments by investors of one
Contracting Party in the territory of the other Contracting Party,

and

acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investments,
based on international Agreements, will contribute to stimulating business ventures, which
foster the prosperity of both States,

have agreed as follows:

Article 1 - Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" shall mean any kind of property invested, before or after the entry into force of this Agreement, by a natural or legal person of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, provided that the investment has been made in accordance with laws and regulations of the latter Contracting Party and shall include in particular, but not exclusively:

- a) movable and immovable property as well as any other property rights and right "in rem" such as pledges, liens and mortgages;
- b) shares, debentures, equity holdings or any other form of participation in a company and any other instruments of credit, as well as Government securities;
- c) claims to money or any performance having an economic value connected with an investment, as well as reinvested incomes and capital gains;
- d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;
- e) any economic rights accruing by law or by contract and any licence and concession granted in accordance with the provisions in force on economic activities, including the right to prospect for, extract and exploit natural resources;
- f) any increase in value of the original investment.

Any modification in the form of the investment does not imply a change in the nature thereof.

2. The term "investor" shall mean any natural or legal person of a Contracting Party investing, directly or through its own subsidiaries, in the territory of the other Contracting Party.

- 3: The term "natural person", in reference to either Contracting Party, shall mean any natural person holding the nationality of that State in accordance with its laws.
4. The term "legal person", in reference to either Contracting Party, shall mean any entity which is constituted or otherwise duly organized under the law of one of the Contracting Parties, having its head office in the territory of one of the Contracting Parties and recognised by it.
5. The term "income" shall mean the amounts yielded by an investment and in particular, though not exclusively, includes profits, interests, capital gains, dividends, royalties, fees and any other form of payments both in money and in kind.
- 6: The term "territory" shall mean, in addition to the zones contained within the land boundaries, the "maritime zones". The latter also comprise the marine and submarine zones over which the Contracting Parties exercise sovereignty, and sovereign or jurisdictional rights, under international law.
7. "Investment agreement" shall mean an agreement between a Contracting Party (or its agencies or instrumentalities) and an investor of the other Contracting Party concerning an investment.
8. "Right of access" shall mean the right of the investor of a Contracting Party to be admitted to carry out investments in the territory of the other Contracting Party.

Article 2 - Promotion and Protection of Investments

1. Both Contracting Parties shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in their territory according to their laws and regulations.

2. Investors of one of the Contracting Parties shall have the right of access to the investment activities, in the territory of the other Contracting Party, in accordance with the legislation of the latter Contracting Party, not less favourable than the one granted as per Article 3.1.

3. Both Contracting Parties shall at all times ensure just and fair treatment of the investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, use, transformation, enjoyment or assignment of the investments effected in their territory by investors of the other Contracting Party, as well as the legal persons, in particular but not exclusively, companies and enterprises, in which these investments have been effected, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.

4. Each Contracting Party shall create and maintain in its territory favourable economic and legal conditions in order to permit investments of investors of the other Contracting Party in accordance with its legislation, including the compliance, in good faith, of all undertakings assumed with regard to each specific investor.

Article 3 - National Treatment and the Most Favoured Nation Clause

1. Both Contracting Parties, within the bounds of their own territory, shall offer investments effected by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own investors or investors of Third States.
2. If international obligations in force or that may come into force in the future for one of the Contracting Parties, contain rules, whether general or specific, entitling investments by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than the one provided for by the present Agreement, such rules will, to the extent that they are more favourable, prevail over the present Agreement.
3. The provisions under point 1 and 2 of this Article do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of Third States by virtue of its membership of a Customs or Economic Union, of a Common Market, of a Free Trade Area, of a regional or subregional Agreement, of an international multilateral economic Agreement or under Agreements stipulated in order to prevent double taxation or to facilitate cross-border trade.

Article 4 - Compensation for Damages or Losses

Should investors of one of the Contracting Parties incur losses or damages on their investments in the territory of the other Contracting Party due to war, other forms of armed conflict, a state of emergency, civil strife or other similar events, the Contracting Party in which the investment has been effected shall offer adequate compensation in respect of such losses or damages, whether or not such losses or

damages have been caused by governmental forces. Compensation payments shall be freely transferable without undue delay.

The investors concerned shall receive the same treatment as the nationals of the other Contracting Party and, at all events, no less favourable than the one accorded to investors of Third States.

Article 5 - Expropriation

1. Investments of investors of either Contracting Party shall not be, "de jure" or "de facto", expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalization or expropriation (hereinafter referred as "expropriation") in the territory of the other Contracting Party except for a public purpose and national interest.

The expropriation shall be carried out under due process of law, on a non-discriminatory basis and in exchange of the payment of prompt, adequate and effective compensation.

Such compensation shall be equivalent to the market value of the investment expropriated immediately prior to the moment in which the decision of expropriation has been announced.

The exchange rate applicable to any such compensation shall be that prevailing on the date immediately prior to the moment in which the decision of expropriation has been announced.

The compensation shall include interest calculated on the LIBOR basis from the date of expropriation to the date of payment, shall be made without delay and in any case within three months, shall be effectively realizable and shall be freely transferable in convertible currency.

2. In the absence of an understanding between the host Contracting Party and the investor concerning the amount of the compensation, the latter shall be based on the

same reference parameters taken into account in the documents for the constitution of the investment.

3. The provisions of this Article shall also apply when a Contracting Party expropriates the assets of a company which is incorporated or constituted under the law in force in its territory and of which investors of the other Contracting Party own shares.

In case that the object of expropriation is a legal person jointly created by Armenian and Italian investors, the evaluation of the share of the investor will be, in the currency of the investment, not lower than the starting value, increased by capital increases and revaluation of capital, undistributed profits and reserve funds, and diminished by the value of capital reductions and losses.

4. An investor of either Contracting Party that asserts that all or part of its investment has been affected by expropriation shall have the right to a prompt review by the competent judicial or administrative authorities of the other Contracting Party in order to determine whether such measure has occurred and, if it has, whether such measure and any compensation thereof conform to the provisions of this Agreement and to the principles of international law, and in order to decide all other relevant matters.

5. Compensation will be considered as actual if it has had been paid in the same currency in which the investment has been made by the foreign investor, in so far as such currency is - or remains - convertible, or, otherwise, in any other currency accepted by the investor. Compensation will be freely transferable.

6. The provisions of this Article shall also apply to profits accruing to an investment and, in the event of winding-up, the proceeds of liquidation.

7. If, after the dispossession, as a consequence of expropriation, the assets concerned have not been utilized, wholly or partially, for that purpose, the owner or his assignees are entitled to the repurchasing of the assets at market price.

Article 6 - Repatriation of Capital, Profits and Income related to an Investment

1. Each of the Contracting Parties shall guarantee that the investors of the other Contracting Party may transfer abroad amounts related to investments, without undue delay, in any convertible currency. Such transfers shall include in particular though not exclusively:
 - a) capital and additional capital, including reinvested income, used to maintain and increase an investment;
 - b) net income, dividends, royalties, fees, interests and other profits;
 - c) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;
 - d) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party, in the amount and manner prescribed by the national legislation and regulations in force.
2. Each of the Contracting Parties shall grant the investors of the other Contracting Party the conditions for transferring abroad, without undue delay, in any convertible currency, funds to repay loans connected to an investment and the payment of the related interests.

3. Without restricting the scope of Article 3 of this Agreement, the Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1 of this Article the same favourable treatment accorded to investments effected by investors of Third States, in case it is more favourable.

Article 7 - Subrogation

In the event that one Contracting Party or its Institution thereof has provided a guarantee in respect of non-commercial risks for the investment effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has effected payment to said investor on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognize the assignment of the rights of the investor to the first-named Contracting Party or its Institution thereof.

Article 8 - Transfer Procedures

1. The transfers referred to in Article 4, 5, 6 and 7 shall be effected without undue delay and, at all events, within six months after all fiscal obligations have been met, and shall be made in a convertible currency. All the transfers shall be made at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applies for the related transfer, with the exception of the provisions under paragraph 1 of Article 5 concerning the exchange rate applicable in case of one of the measures referred to in paragraph 2 of Article 5.
2. The fiscal obligations under the previous paragraph are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the proceedings provided for by the law of the Contracting Party on the territory of which the investment has been carried out.

Article 9 - Settlement of Disputes between Investors and Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and the investors of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall be settled amicably, as far as possible.
2. In case the investor and one of the Contracting Parties have stipulated an investment agreement, the procedure foreseen in such investment agreement shall apply.
3. In the event that such dispute cannot be settled amicably within six months from the date of the written application for settlement, the investor may submit at his choice the dispute for settlement to:
 - a) the Contracting Party's Court having territorial jurisdiction;
 - b) an "ad hoc" Arbitration Tribunal, in compliance with the arbitration regulation of the United Nations Commission on the International Trade Law (UNCITRAL). The host Contracting Party undertakes hereby to accept the said arbitration.
 - c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration procedures under the Washington Convention of 18 March, 1965. on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States, if or as soon as both the Contracting Parties have acceded to it.
4. Both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels any matter relating to an arbitration procedure or judicial procedures underway until these procedures have been concluded, and one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the Court of law within the period envisaged by the ruling, or else within the period which can be determined on

the basis of the international or domestic law provisions which can be applied to the case.

Article 10 - Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.
2. In the event that the dispute cannot be settled within six months from the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties, be laid before an "ad hoc" Arbitration Tribunal as provided in this Article.
3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the moment on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint a member of the Tribunal. The two members shall then choose a national of a Third State to serve as President. The President shall be appointed within three months from the date on which the other two members are appointed.
4. If, within the period specified in paragraph 3 of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or it is, for any reason, impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice-President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the

International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall pay the costs of its own member of Tribunal and of its representatives at the hearings. The President's costs and any other cost shall be divided equally between the Contracting Parties.

The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

Article 11 - Application of other Provisions

1. If a matter is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general international law provisions, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.
2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its laws and regulations or other provisions or a specific contract or investment authorisations or an investment agreement, is more favourable than that provided under this agreement, the most favourable treatment shall apply.
3. Whenever, after the date when the investment has been made, any modification of protection conditions extended to investments should take place in the legislation of the Contracting Party on whose territory the investment has been carried out, the protection granted under previous legislation will not be affected.

Article 12 - Entry into Force

This Agreement shall become effective as from the date in which the two Contracting Parties notify each other that their respective internal procedures have been completed.

Article 13 - Amendments

Amendments to the provisions of this Agreement may be agreed upon by the Contracting Parties. Such amendments shall become effective as from the date in which the Contracting Parties have notified each other that all respective internal procedures for their entry into force have been completed.

Article 14 - Duration and Termination

1. This Agreement shall remain effective for a period of ten years from the date of the notification under Article 12 and shall remain in force for a further period of five years thereafter, unless one of the two Contracting Parties withdraws in writing by not later than one year before its termination date.
2. In case of investments effected prior to the termination dates, as provided under paragraph 1 of this Article, the provisions of the Articles 1 to 11 shall remain effective for a further five years after the aforementioned dates.

Done in Rome, this 23 of July 1998, in two originals, in Italian, in Armenian and in English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF ARMENIA



PROTOCOL

On signing the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Armenia on the Promotion and Protection of Investments, the Contracting Parties also agreed on the following clauses, which shall be deemed to form an integral part of the Agreement.

1. Activities connected with investments

The provisions of this Agreement shall also apply to all the activities connected with an investment.

These activities shall include in particular, but not exclusively:

the organization, control, operation, maintenance and disposition of companies, branches, agencies, offices, factories or other facilities for the conduct of business; the making and performance of contracts; the acquisition, use, protection and disposition of property of all kinds including intellectual property; the borrowing of funds; the purchase, issuance and sale of equity shares and other securities; and the purchase of currency for imports.

2. With reference to Article 2

- a) A Contracting Party (or its agencies or instrumentalities) may stipulate with investors of the other Contracting Party, who carry out investment of national interest in the territory of the Contracting Parties, an investment agreement which will govern the specific legal relationship related to said investment.
- b) Neither of the Contracting Parties will set any condition for the creation, the expansion or the continuation of investments, which may imply the taking over or the imposing of any limitation to the sale of the production on domestic and international markets, or which specifies that goods must be procured locally, or similar conditions.

- c) Each Contracting Party will provide effective means of asserting claims and enforcing rights with respect to investments and investment agreements.
- d) The nationals of either Contracting Party authorised to work in the territory of the other Contracting Party in connection with an investment as per this Agreement, shall have the right to adequate working conditions for the carrying out of their professional activities, in accordance with the legislation of the host Contracting Party.
- e) According to its laws and regulations, each Contracting Party shall govern as favourably as possible the problems connected with the entry, stay, work and movement in its territory of nationals of the other Contracting Party, and members of their families, performing activities related to investments under this Agreement.
- f) Legal persons constituted under the applicable laws or regulations of one Contracting Party, which are owned or controlled by investors of the other Contracting Party, shall be permitted to engage top managerial personnel of their choice, regardless of nationality, in accordance with the legislation of the host Contracting Party.

3. With reference to Article 3

All the activities related to the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means, as well as any other kind of operation related to them and linked to investment activities under this Agreement, shall be accorded, in the territory of each Contracting Party, no less favourable treatment than the one accorded to similar activities and initiatives taken by investors of the host Contracting Party or investors of Third States.

4. With reference to Article 5

Any measure undertaken towards an investment effected by an investor of one of the Contracting Parties, which subtracts financial resources or other assets from the investment or causes substantial prejudice to the value of the same investment, as well as any other measure having equivalent effect, will be considered as one of the measures referred to in paragraph 1 of Article 5.

5. With reference to Article 9

Under Article 9 (3) (b), arbitration shall be conducted in accordance with the arbitration standards of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) as well as pursuant to the following provisions:

- a) The Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators; if they are not nationals of either Contracting Party, they shall be nationals of States having diplomatic relations with both Contracting Parties.

The appointment of arbitrators, when necessary pursuant to the UNCITRAL Rules, will be made by the President of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber, in his capacity as Appointing Authority. The arbitration will take place in Stockholm, unless the two parties in the arbitration have agreed otherwise.


- b) When delivering its decision, the Arbitration Tribunal shall in any case apply also the provisions contained in this Agreement, as well as the principles of international law recognized by the two Contracting Parties.

The recognition and implementation of the arbitration decision in the territory of the Contracting Parties shall be governed by their respective national legislation, in compliance with the relevant International Conventions they are parties to.

Done in ~~Rome~~, this 23 of ^{July 1998}, in two originals, in Italian, in Armenian and in English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

